

dello sganciamento del comparto dal contesto generale del pubblico impiego.

9/6249/18. Gasparri, Ascierto, Frattini, Landolfi, Benedetti Valentini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249;

tenuto conto che in data 30 giugno 1999, il Senato, nel corso d'esame del disegno di legge n. 266, ha impegnato il Governo a non creare sperequazione modificando il regime del solo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196; ad affrontare eventuali modifiche al contesto equiordinativo dei ruoli non direttivi delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate prendendo in considerazione tutti i provvedimenti che lo compongono ed in particolare i decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 195, 196; 197; 198; 199; 200 e 201;

tenuto conto dell'ordine del giorno n. 600 in cui « il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2793/ter, relativamente alla delega per il Corpo della Guardia di finanza invita il Governo a procedere nel più breve tempo possibile al riordino dei ruoli non direttivi di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 »;

considerato che l'attuale normativa in materia di trattamento economico, di quiescenza e di avanzamento del personale delle Forze di polizia impone a tale personale di permanere in servizio per almeno 35 anni contributivi con il raggiungimento del grado apicale in giovane età contributiva senza ulteriori prospettive di carriera;

impegna il Governo

a procedere urgentemente alla revisione delle norme concernenti l'arruolamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia sia ad ordinamento militare che civile.

9/6249/19. Spini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di sua competenza affinché al personale inquadrato nei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici siano attribuite funzioni conformi a quelle dei rispettivi ruoli ordinari e siano applicate le modalità di progressione nel ruolo in analogia con quelle operanti per i ruoli ordinari.

9/6249/20. (Nuova formulazione) Foti, Ascierto, Butti, Frattini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché, in via transitoria, sia inquadrato nel ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche in soprannumero riassorbibile, il personale già appartenente al ruolo degli ispettori di Polizia di Stato prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, previa frequenza in ambito regionale di speciali corsi di aggiornamento della durata di tre mesi.

9/6249/21. (Nuova formulazione) Butti, Ascierto, Gasparri, Frattini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché sia prevista l'istituzione del ruolo

speciale dei commissari della Polizia di Stato, con dotazione organica di almeno 2.000 unità, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei commissari è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

9/6249/22. *(Nuova formulazione)* Alboni, Ascierio, Gasparri, Frattini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché sia prevista l'istituzione del ruolo speciale dei commissari della Polizia di Stato, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei commissari è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza;

9/6249/22. *(Ulteriore formulazione)* Amoruso, Ascierio, Gasparri, Frattini.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 6249,

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché sia prevista l'istituzione del ruolo speciale dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con dotazione organica di almeno 250 unità di personale, al quale può accedere il personale appartenente al ruolo dei periti tecnici della Polizia di Stato. A decorrere dalla data di inquadramento del personale nel ruolo speciale dei direttori

tecnici è proporzionalmente ridotto, con riguardo alla spesa, l'organico del ruolo di provenienza.

9/6249/23. *(Nuova formulazione)* Morselli, Ascierio, Frattini.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provveda all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997, ha predisposto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su cui ha successivamente acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni;

il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché limitarsi ad individuare e trasferire i beni e le risorse non più necessarie allo svolgimento delle funzioni di competenza dello Stato, così come definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dal decreto legislativo n. 300 del 1999, trasferisce il 70 per cento del Corpo forestale dello Stato alle regioni, incidendo quindi sull'organizzazione e sulla capacità operativa di un corpo di polizia, che ha funzioni di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e sicurezza pubblica, e a cui sono stati attribuiti i compiti di polizia ambientale, smantellandone l'organizzazione territoriale e annullandone la capacità di mobilitazione e di pronto intervento, esercitando quindi poteri normativi al di là dei

limiti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge, in considerazione del fatto che l'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge n. 59 del 1997, esclude dal conferimento alle regioni le funzioni relative all'« ordine pubblico e sicurezza pubblica »;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inoltre esercita i poteri normativi ad esso attribuiti al di là dei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 143 del 1997, prevedendo il trasferimento alle regioni delle riserve naturali dello Stato poste fuori dai parchi nazionali, mentre il decreto-legge n. 112 del 1998 prevede che la conservazione e la valorizzazione, e quindi la gestione, delle aree nazionali protette di importanza nazionale e internazionale sia di competenza dello Stato;

impegna il Governo

a dare immediata attuazione a quanto previsto dagli articoli 35, 36 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a proposito del Corpo forestale dello Stato;

in seguito a ciò a ritirare lo schema del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri già predisposto in attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997, recedendo dalla decisione di trasferire la gran parte del Corpo forestale dello Stato, dei suoi mezzi e delle sue strutture alle regioni e a presentare, in sua sostituzione, un disegno di legge alle Camere che in via prioritaria precisi e definisca i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale così come definite dai decreti legislativi n. 300 del 1999 e n. 112 del 1998.

9/6249/24. (Nuova formulazione) Turrone, Boato, Procacci, Paissan, Scalia, Galletti, Saia, Malentacchi, Bastianoni.

La Camera,

considerato che, nel corso della attuazione della presente delega legislativa,

sarà necessario impedire ulteriori disallineamenti tra ruoli e carriere corrispondenti del comparto sicurezza;

ritenuta, in particolare, l'opportunità di considerare la peculiarità del ruolo e delle attribuzioni dei funzionari della Polizia di Stato, valutando in primo luogo la necessità e opportunità di costituire a tali fini una apposita area contrattuale all'interno del contratto del comparto sicurezza;

ritenuta, inoltre, la necessità che il Governo consideri la possibilità di attribuire, anche ad altri fini giuridici, la consistenza di una autonoma carriera ai funzionari della Polizia di Stato;

impegna il Governo

a procedere nei sensi di cui alla premessa ed a riferire in merito alle Commissioni parlamentari competenti entro centoventi giorni.

9/6249/25. Frau, Frattini.

La Camera,

esaminati gli atti parlamentari relativi alla proposta di legge n. 6249, « Delega al Governo per il nuovo ordinamento dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia », compresi quelli relativi alla discussione svolta presso il Senato della Repubblica;

preso atto della volontà del Governo di giungere rapidamente alla approvazione definitiva del provvedimento e di tenere conto, in sede di esercizio delle deleghe, dei temi emersi nel corso dei dibattiti svoltisi in Aula e nei lavori delle Commissioni riunite I e IV;

premesso che nel 1981 con la legge 1° aprile 1981, n. 121, è stata realizzata la riforma fondamentale della Amministrazione della pubblica sicurezza, che riguarda non solo la Polizia di Stato, ma che

significativamente coinvolge le altre Forze di polizia, attraverso la creazione di stabili momenti di coordinamento;

considerato che il coordinamento delle Forze di polizia, soprattutto di quelle a competenza generale, è ineliminabile necessità di governo delle funzioni e dei compiti di polizia, da assicurare sia a livello centrale — nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza dove concorrono, in posizioni dirigenziali, l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza, oltre, ovviamente, alle componenti prefettizie e della Polizia di Stato — sia a livello provinciale, attraverso la azione di coordinamento delle autorità di pubblica sicurezza;

premesso che i principi e il modello posti a fondamento della legge n. 121 scaturirono da un ampio dibattito nella società civile volto ad assicurare che gli apparati di immediata rilevanza per la salvaguardia delle libertà e del patto sociale, fossero disciplinati con criteri organizzativi e livelli di direzione chiari e responsabili, con alte professionalità e con le soluzioni istituzionali necessarie a consentire un controllo parlamentare incisivo, fondato, come in ogni democrazia occidentale, sulle autorità civili;

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché resti inalterato l'assetto fondamentale del coordinamento delle Forze di polizia e degli altri istituti e funzioni regolati dalla legge n. 121 e in particolare:

il ruolo delle Autorità di pubblica sicurezza ad iniziare dal Ministro dell'interno — Autorità nazionale di pubblica sicurezza, come, tra l'altro, ulteriormente confermato dai criteri di riforma globale dei poteri pubblici indicati dalla legge n. 59 del 1997, in materia di responsabilità ed unicità della titolarità delle funzioni;

il ruolo del Dipartimento della pubblica sicurezza quale sede del coordinamento delle Forze di polizia, mantenendo distinte le funzioni di amministrazione ge-

nerale da quelle propriamente tecniche e tenendo anche conto delle funzioni delegate dal Ministro dell'interno allo stesso Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza nonché ai prefetti;

a mantenere inoltre adeguati e selettivi criteri di accesso, formazione e progressione nelle carriere, anche nel caso della istituzione di nuovi ruoli del personale, valorizzando tra l'altro le professionalità che emergeranno a seguito della riforma dei cicli scolastici ed universitari;

infine, ad emanare, entro il più breve tempo possibile, un regolamento per disciplinare il funzionamento dei comitati provinciali per l'ordine e la sicurezza pubblica al fine di risolvere i noti problemi sorti circa la trattazione di documentazione riservata o segreta e la possibilità dei componenti di farsi sostituire.

9/6249/26. (Nuova formulazione) Palma, Ruffino, Boato, Spini, Romano Carra-
telli, Nardini, Meloni, Parenti, Monaco,
Manzione.

La Camera,

premesso che:

le considerazioni svolte dal COCER Sezione Guardia di Finanza durante l'audizione informale tenutasi in data 14 ottobre 1999, innanzi alle Commissioni I e IV;

in data 30 giugno 1999, il Senato, nel corso d'esame del disegno di legge n. 266, ha impegnato il Governo:

a non creare sperequazione modificando il regime del solo decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196;

ad affrontare eventuali modifiche al contesto equiordinativo dei ruoli non direttivi delle Forze di Polizia anche ad ordinamento militare e delle Forze armate prendendo in considerazione tutti i provvedimenti che lo compongono ed in particolare i decreti legislativi 12 maggio 1995, nn. 195, 196, 197, 198, 199, 200 e 201;

tenuto conto dell'ordine del giorno n. 600 in cui « il Senato, in sede di esame del disegno di legge n. 2793-ter, relativamente alla delega per il Corpo della Guardia di finanza invita il Governo a procedere nel più breve tempo possibile al riordino dei ruoli non direttivi di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 »;

considerato che:

l'attuale normativa in materia di trattamento economico, di quiescenza e di avanzamento del personale delle Forze di polizia impone a tale personale di permanere in servizio per almeno 35 anni contributivi con il raggiungimento del grado apicale in giovane età contributiva senza ulteriori prospettive di carriera;

impegna il Governo

ad assumere tempestivamente le necessarie iniziative legislative dirette alla revisione delle norme concernenti l'arruolamento, lo stato giuridico e l'avanzamento del personale non direttivo e non dirigente delle Forze di polizia sia ad ordinamento militare che civile.

9/6249/27 Benvenuto, Leone, Conte, Giovanni Pace, Repetto, Pistone.

La Camera,

premesso che:

il riordino delle carriere relativo alle Forze armate, avviato con il presente disegno di legge, non può non considerare le disparità di trattamento, di fatto, esistenti tra i sottoufficiali delle varie forze di polizia, posto che i vicesovrintendenti selezionati dal I e dal XV corso-concorso, indetto nel 1995/96, a favore dei dipendenti della Guardia di finanza, dell'Arma dei carabinieri e della Polizia di Stato, non hanno acquisito, con evidente penalizzazione, la stessa qualifica dei vincitori del XIII e XIV corso-concorso, che, beneficiando del riordino carriera 1995, sono stati, invece, inquadrati nel ruolo di viceispettori;

all'onere derivante dall'attuazione di quanto in premessa (determinato in lire 200 milioni per il 1999) si potrebbe provvedere mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro;

impegna il Governo

ad assumere le opportune iniziative affinché i vicesovrintendenti della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, siano inquadrati nel ruolo di viceispettore.

9/6249/28 D'Ippolito.

La Camera,

premesso che:

il dilagare della microcriminalità e la diffusione della criminalità organizzata hanno raggiunto ormai anche zone fino a poco tempo fa considerate tranquille e sicure come la provincia di Belluno;

in tale provincia le Forze di polizia soffrono di un cronico sottoorganico, nonché di sedi alquanto inadeguate;

attualmente esistono le condizioni favorevoli per la collocazione di nuove sedi;

impegna il Governo

a riportare in organico le Forze di polizia della provincia di Belluno;

a provvedere alla necessità di dotare la questura di Belluno di una sede funzionale e consona alle attuali esigenze;

a valutare l'opportunità della dislocazione di un commissariato di pubblica

sicurezza nella città di Feltre e all'adeguamento del commissariato di Cortina d'Ampezzo.

9/6249/29. Calzavara.

La Camera,

premessi che:

si considera una priorità la salvaguardia dell'organizzazione unitaria e la capacità operativa del Corpo forestale dello Stato in qualità di Corpo specializzato in materia ambientale e forestale con funzioni di polizia giudiziaria e di concorso nelle attività di ordine pubblico e sicurezza pubblica;

il riordino del Corpo forestale dello Stato deve essere il risultato di un confronto parlamentare al fine di giungere, mediante il contributo delle forze politiche rappresentate, ad un nuovo assetto del Corpo che corrisponda agli interessi del Paese ed alla valorizzazione del patrimonio professionale del Corpo medesimo;

il nuovo codice di procedura penale ha inserito il personale del Corpo forestale dello Stato tra gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria;

l'articolo 1, comma 3, della lettera l) della legge n. 59 del 1997 esclude il conferimento alle regioni delle funzioni relative all'ordine pubblico ed alla sicurezza pubblica;

impegna il Governo

a stralciare dallo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri predisposto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, la parte riguardante il Corpo forestale dello Stato;

a riordinare il Corpo forestale dello Stato, predisponendo un disegno di legge specifico che garantisca il mantenimento della unitarietà del Corpo e la sua collocazione nel comparto sicurezza in quanto Corpo di polizia dello Stato, ai sensi del-

l'articolo 16 della legge n. 121 del 1981, specializzato in materia ambientale e forestale.

9/6249/30. Molinari, Palma.

La Camera,

visto il disegno di legge in esame n. 6249, « Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato », già approvato dal Senato della Repubblica;

considerato che il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, emanato in attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, con gli articoli 64 e 65, ha disciplinato l'inquadramento, rispettivamente, nel ruolo « sovrintendenti » di tutti gli appuntati e nel ruolo « ispettori » di tutti i sottufficiali della Guardia di finanza alla data del 1° settembre 1995;

considerato che in virtù della nuova disciplina tra il 31 agosto ed il 1° settembre 1995 gli appuntati si ritrovarono, a seconda dell'anzianità di servizio, vicebrigadieri, brigadieri e brigadieri capo; i vicebrigadieri vennero promossi marescialli anche se rivestivano da poco tale grado o se provenienti dagli appuntati; i marescialli ordinari vennero promossi marescialli capi, e così via. Invece i marescialli maggiori aiutanti ed in particolare le « cariche speciali » (anche con 39 anni di servizio) vennero declassati marescialli aiutanti e più tardi vennero raggiunti da giovani marescialli (anche con 10-12 anni di servizio militare);

considerato che i giovani marescialli aiutanti, promossi per effetto della riforma del 1995, diventeranno veri e propri superiori degli *ex* marescialli maggiori aiutanti « cariche speciali » che dal 1° settembre 1995 sono transitati nel ruolo ausiliario e che sono rimasti esclusi dall'avanzamento;

considerato che in merito a tale esclusione è tuttora pendente ricorso da

parte degli *ex* marescialli maggiori aiutanti « cariche speciali » dinanzi al T.A.R. del Lazio (sezione 2° - n. 1841/96);

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa di sua competenza affinché, con riferimento allo stato giuridico e all'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, sia previsto l'inquadramento con decorrenza dal 1° settembre 1995 anche agli *ex* marescialli maggiori aiutanti « cariche speciali », risanando così definitivamente quella esclusione che tanto malcontento ha destato nel personale attualmente in servizio.

9/6249/31. *(Nuova formulazione)* Burani Procaccini, Lavagnini, Giannattasio.

La Camera,

considerato che:

il provvedimento in esame prevede il riordino complessivo dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di finanza e della Polizia di Stato a « costo zero »;

l'istituzione del grado di generale di Corpo d'armata nell'Arma dei carabinieri e pari grado di vertice nell'ambito delle altre Forze dell'ordine determinerà promozioni che, inevitabilmente, comporteranno oneri che dovranno essere compensati in pregiudizio dei gradi inferiori, tenuta presente l'invarianza di spesa;

per contro è sempre più forte la richiesta di maggiore sicurezza sul territorio che evidentemente può essere soddisfatta solo attraverso l'incremento di unità operative da impegnare nelle diverse realtà sociali;

impegna il Governo

a garantire l'idoneo stanziamento di spesa per fronteggiare gli oneri necessari a consentire adeguati arruolamenti di personale

per le Forze dell'ordine da utilizzare nell'ambito del riordino previsto dal presente progetto di legge.

9/6249/32. Aleffi, Frattini, Lavagnini, Mancuso, Giannattasio, Urbani.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 6249, recante « Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato del Corpo della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle forze di polizia »;

impegna il Governo

ad adoperarsi affinché gli appartenenti all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e alla Polizia di Stato con la qualifica di infermiere, nel transito del rispettivo ruolo tecnico sanitario, vengano inquadrati rispettivamente nel ruolo dei sovrintendenti o revisori tecnici.

9/6249/33. *(Ulteriore riformulazione)* Migliori, Ascierio.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 6249, recante « Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle forze di polizia »;

impegna il Governo

ad assumere ogni possibile iniziativa affinché sia previsto:

che il grado o la qualifica apicale degli appartenenti ai ruoli tecnici o professionali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato debbano essere rispettiva-

mente equiparati al grado o alla qualifica di generale di Corpo d'Armata o di prefetto di 1^a classe;

che le posizioni apicali dei ruoli tecnici o professionali dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato siano ricoperte rispettivamente da tecnici e professionisti, con il grado o la qualifica equivalente a generale di Corpo d'Armata per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di Finanza ed a prefetto di 1^o classe per la Polizia di Stato;

prevedere per ciascun ruolo anche due posti di dirigente generale medico per la Polizia di Stato e due equiparati a generale di divisione per l'Arma dei carabinieri e il Corpo della Guardia di finanza;

che i generali di Corpo d'Armata ed i prefetti di 1^a classe provenienti dai ruoli tecnici e professionali debbano ricoprire i compiti e gli incarichi propri delle funzioni.

9/6249/34. (*Nuova formulazione*) Martini, Ascierio.

La Camera,

constatato che;

la risoluzione del Parlamento europeo del 12 aprile 1984 invita gli Stati membri ad accordare ai propri militari il diritto di fondare in periodo di pace associazioni professionali per la salvaguardia dei loro interessi sociali e di aderirvi e di svolgervi un ruolo attivo;

l'ingresso dell'Italia in Europa comporta la conseguente necessaria comparazione con il trattamento sindacale che ricevono i lavoratori delle forze di Polizia degli altri Stati membri;

altresì negli incontri avuti dal CO-CER Guardia di Finanza con i parlamentari dei partiti di maggioranza e di opposizione nelle Commissioni competenti, si è constatata sostanziale condivisione nel riconoscere al personale della Guardia di finanza la possibilità di affidare a sindacati

propri il compito di tutelare le esigenze di natura giuridica ed economica degli stessi;

il 23 novembre scorso la Corte costituzionale in udienza unica ha avviato la procedura per verificare la legittimità costituzionale dell'articolo 8 della legge n. 382 del 1978, come segnalato con ordinanza del Consiglio di Stato del 2 giugno 1998;

impegna il Governo

affinché sia gli inviti del Parlamento europeo che le richieste prospettate dalle forze politiche, dalla società civile e dall'organo di rappresentanza della Guardia di finanza vengano recepiti ed inseriti nell'ambito di un disegno di legge.

9/6249/35. Rizzi, Calzavara.

La Camera

premesso che:

lo Stato maggiore dell'Esercito sta attivando le procedure per il rientro nella Forza armata di alcuni dei più qualificati ufficiali medici in servizio presso l'Arma dei carabinieri ed il Corpo della Guardia di finanza, motivando la movimentazione con l'esigenza di dover avvicendare personale che è da più tempo in servizio al di fuori della Forza armata;

la decisione di procedere al radicale avvicendamento del personale dei corpi logistici rischia di determinare un effettivo depauperamento di quelle risorse umane e professionali che hanno, grazie all'alto grado di professionalità e di conoscenza dei complessi meccanismi dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, garantito finora la piena efficienza delle istituzioni in cui operano;

le Commissioni difesa del Senato e della Camera hanno approvato, rispettivamente, le risoluzioni nn. 7-00020 e n. 7-00680, con le quali impegnano il Governo ad adottare ogni possibile iniziativa perché le esigenze di *turnover* rappresentate dallo Stato maggiore dell'Esercito tengano conto

anche delle peculiari necessità e caratteristiche funzionali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza e che, comunque, vengano concordati con i comandi generali dei due corpi i nominativi ed il numero degli ufficiali dei corpi logistici in *turnover* o rientranti nelle Forze armate;

gli articoli 1 e 3 del provvedimento in esame prevedono, tra l'altro, l'istituzione di nuovi ruoli e specialità anche per consentire l'autonomo soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza;

impegna il Governo

ad assumere le iniziative necessarie perché sia previsto che gli ufficiali dei Corpi logistici, già fatti rientrare in Forza armata, che a suo tempo abbiano acquisito un alto grado di professionalità e che abbiano prestato lodevole servizio presso l'Arma dei carabinieri e la Guardia di finanza, possano essere richiamati ed inquadrati a domanda negli istituendi ruoli tecnico-logistici dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza previo concorso per titoli.

9/6249/36. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Giacco, Gatto.

La Camera,

in sede di approvazione del disegno di legge n. 6249;

considerato che le emanande norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia non risolvono la delicata problematica connessa alla sovrapposizione delle cariche di Capo della polizia e di Direttore generale della pubblica sicurezza, che determina l'identificazione del coordinatore in uno dei coordinati, costituendo di fatto un ostacolo al pieno coordinamento delle forze dell'ordine,

impegna il Governo

ad assumere ogni iniziativa affinché sia previsto che la carica di Direttore generale

della pubblica sicurezza sia disgiunta da quella di capo della Polizia di Stato, con l'eventuale possibilità di poterla conferire anche a rotazione tra i vertici di Polizia di Stato, Arma dei carabinieri e Corpo della Guardia di finanza.

9/6249/37. Lavagnini, Aleffi.

La Camera,

premessi che l'incompleta attuazione del decreto legislativo n. 490 del 1997 ha determinato disparità di trattamento in ordine al riconoscimento dei diritti maturati e all'inquadramento giuridico tra il personale militare dell'Aeronautica e quello dell'Esercito, in quanto gli ufficiali di amministrazione, di commissariato e di sussistenza e gli ufficiali medici e veterinari provenienti dal ruolo ad esaurimento dell'esercito non hanno ancora ottenuto il riconoscimento della specificità giuridica e del conseguente diritto alla equiordinazione del titolo di studio per la ricostruzione di carriera, nonché l'unificazione dei corpi e ruoli omologhi dei servizi di amministrazione, commissariato e sussistenza e dei servizi dei medici e veterinari;

considerato che il disegno di legge n. 6249 contiene al suo interno la delega al Governo per l'emanazione di disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo n. 490 del 1997;

impegna il Governo

ad adottare iniziative affinché si preveda per gli ufficiali del ruolo ad esaurimento del servizio permanente dell'esercito l'anzianità di grado di maggiore e di tenente colonnello, con l'ulteriore progressione nei gradi corrispondenti e l'appartenenza al corpo di amministrazione e commissariato dell'esercito degli ufficiali di amministrazione e sussistenza del ruolo ad esaurimento e la relativa iscrizione nel ruolo normale, per i possessori del titolo di laurea, o nel ruolo speciale come già disposto

per l'Aeronautica militare dall'articolo 51, commi 9, 10 e 11, del decreto legislativo n. 490 del 1997.

9/6249/38. Giacalone.

La Camera,

constatato il rischio della confusione ed indeterminatezza normativa riguardante i requisiti per la nomina del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;

valutata l'indeterminatezza di interpretazione dell'articolo 13 del regio decreto 14 giugno 1934, n. 1169, così come modificato, tra l'altro, dall'articolo 3 del regio decreto 8 febbraio 1943, n. 38, e dal decreto luogotenenziale 26 aprile 1945;

impegna il Governo

affinché venga in modo inequivoco disciplinata la nomina del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri; nel caso in cui, inoltre, sia prevista la possibilità di nomina del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri tra gli ufficiali della stessa Arma, analoga previsione dovrà riguardare gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza.

9/6249/39. Bressa, Molinari, Palma, Sinisi.

La Camera,

premesso che il nuovo ordinamento dei vertici delle forze di polizia deve in ogni caso essere coerente con le linee guida fondamentali dell'ordinamento della dirigenza generale dello Stato;

considerato che il principio di delega relativo alla istituzione di un ulteriore livello dirigenziale generale della Polizia di Stato costituisce una diversa configurazione nei rapporti istituzionali ed un nuovo modo di organizzare le attività all'interno di quella forza di polizia;

constatato che in ogni caso deve essere correttamente salvaguardata la opportunità di una razionale programmazione dell'impiego dei dirigenti generali della Polizia di Stato;

ricordato l'articolo 42, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121, che prevede l'automatico inquadramento dei dirigenti generali (finora di livello « c », ma con la riforma anche di livello « b ») della Polizia di Stato nel ruolo dei prefetti al mero decorso di non più di quattro anni dalla nomina;

ritenuto che tutto ciò costituisce, anche a legislazione vigente, ormai una violazione, priva di adeguata motivazione, delle regole sull'impiego dei dirigenti generali;

impegna il Governo

ad assumere le necessarie iniziative finalizzate ad eliminare il meccanismo, ormai extra-ordinamentale, della automaticità del passaggio dei dirigenti generali della Polizia di Stato nei ruoli dei prefetti, mantenendo la sola riserva dei posti indicata dall'articolo 42, comma 1, della legge 1° aprile 1981, n. 121.

9/6249/40. Boato, Palma, Paissan.

La Camera,

considerato che:

il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, si provveda all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alla Regione, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997, ha predisposto uno schema di decreto del Presidente del Con-

siglio dei ministri, su cui ha successivamente acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni;

il provvedimento è attualmente all'esame della Commissione bicamerale per l'attuazione delle riforme amministrative;

il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri trasferisce il 70 per cento del Corpo forestale dello Stato alle regioni, non considerando in modo appropriato quali siano, e di quanta complessità, le funzioni che i decreti legislativi n. 112 del 1998 e n. 300 del 1999 conservano allo Stato;

in particolare, non si è considerato che il Corpo forestale dello Stato ha funzioni di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e sicurezza pubblica, di polizia ambientale e che perciò non si sarebbe potuto incidere su tali funzioni, giacché l'articolo 1, comma 3, lettera l) della legge n. 59 del 1997 esclude dal conferimento alle regioni le funzioni relative all'ordine pubblico e sicurezza pubblica« ;

occorre pertanto una profonda revisione del provvedimento, ed anzi tutta la rideterminazione della quota proporzionale di trasferimento alle regioni e/o la previsione della dipendenza funzionale dalle regioni per la quota ad esse destinata;

impegna il Governo

a ritirare il provvedimento indicato in premessa, riservando ad apposito disegno di legge l'intera problematica del riordino del Corpo forestale dello Stato.

9/6249/41. Scarpa Bonazza Buora, Giovanardi, Gasparri, Losurdo, Aloï, Colavini.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante conferimento delle funzioni amministrative in materia di agricoltura

e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale, stabilisce che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provveda all'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative da trasferire alle regioni, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessarie all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del decreto legislativo n. 143 del 1997, ha predisposto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su cui ha successivamente acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni;

il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché limitarsi ad individuare e trasferire i beni e le risorse non più necessarie allo svolgimento delle funzioni di competenza dello Stato, così come definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998 e dal decreto legislativo n. 300 del 1999, trasferisce il 70 per cento del Corpo forestale dello Stato alle regioni, incidendo quindi sull'organizzazione e sulla capacità operativa di un corpo di polizia, che ha funzioni di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e sicurezza pubblica, e a cui sono stati attribuiti i compiti di polizia ambientale, smantellandone l'organizzazione territoriale e annullandone la capacità di mobilitazione e di pronto intervento, esercitando quindi poteri normativi al di là dei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge, in considerazione del fatto che l'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge n. 59 del 1997, esclude dal conferimento alle regioni le funzioni relative all'« ordine pubblico e sicurezza pubblica »;

impegna il Governo

a dare immediata attuazione a quanto previsto dagli articoli 35, 36 e 55 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, a proposito del Corpo forestale dello Stato;

a conservare in capo allo Stato, garantendo l'unitarietà, il Corpo forestale dello Stato, mantenendo i beni, le risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale, così come definite dai decreti legislativi n. 300 del 1999 e n. 112 del 1998;

a potenziare ed a completare l'organico del Corpo forestale dello Stato tenendo conto dell'organico aggiuntivo necessario per lo svolgimento, in rapporto convenzionale e in dipendenza funzionale, dei compiti attribuiti alle regioni.

9/6249/42. Pecoraro Scanio, Turroni, Boato, Cento, Corleone, Dalla Chiesa, De Benetti, Galletti, Gardiol, Leccese, Mattioli, Paissan, Procacci, Scalia.

La Camera,

esaminati gli emendamenti proposti al disegno di legge n. 6249, relativi all'istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato;

preso atto che il Governo ha dichiarato che la materia proposta dagli emendamenti potrà già essere affrontata in sede di esercizio della delega;

preso atto altresì che la materia proposta dagli emendamenti è dettagliatamente affrontata nella relazione del Ministro dell'interno che accompagna gli emendamenti proposti dal Governo al disegno di legge n. 6249;

impegna il Governo

ad adottare iniziative affinché si preveda l'istituzione dei ruoli speciali dei commissari e dei direttori tecnici della Polizia di Stato, con qualifiche e funzioni pari a quelle dei ruoli ordinari corrispondenti, ai quali, in via transitoria, potrà accedere, anche in soprannumero riassorbibile, il personale che, già prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo 12

maggio 1995, n. 197, risultava inquadrato nei ruoli degli ispettori e dei periti tecnici della Polizia di Stato.

9/6249/43. Casinelli, Molinari.

La Camera,

premesso che:

la legge n. 59 del 1997 attraverso una complessa procedura legislativa ha delineato l'attuazione di un processo di riforma che prevede un trasferimento a regioni ed enti locali di tutte le competenze non necessarie alla gestione centrale di ampi settori della pubblica amministrazione, fra queste anche le competenze in capo al Ministero per le politiche agricole e forestali;

il decreto legislativo n. 143 del 1997, all'articolo 1, ha proceduto al trasferimento di tutte le funzioni e compiti svolti dal Ministero e relativi alle materie di agricoltura, foreste, agriturismo, pesca e caccia, ad eccezione di quelli elencati all'articolo 2, del quale si citano in particolare: « salvaguardia e tutela delle biodiversità vegetali e animali, dei rispettivi patrimoni genetici... »; ed inoltre che all'articolo 4 è previsto il trasferimento di beni, risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

il contenuto del decreto legislativo n. 112 del 1998, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione della legge n. 59 del 1997, all'articolo 70 esplicitamente recita: « Tutte le funzioni amministrative non espressamente indicate nelle disposizioni degli articoli 68 e 69 sono conferite alle regioni ed agli enti locali e tra queste in particolare: a) compiti di protezione e osservazione delle zone costiere; b) il controllo in ordine alla commercializzazione e detenzione degli animali selvatici (...) ad eccezione della normativa di cui alla Convenzione sul commercio internazionale (Cites) delle specie

di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (...); c) le competenze attualmente esercitate dal Corpo forestale dello Stato salvo quelle necessarie all'esercizio di funzioni di competenza statale;

da queste e da altre disposizioni già in vigore, si delinea una nuova concezione ed organizzazione dello Stato, che si arricchisce di una più articolata ripartizione di ruoli istituzionali in un quadro comune unitario. Una diversa concezione e organizzazione che non può non segnare positivamente anche gli assetti dei corpi dello Stato preposti ad esercitare certe funzioni in attuazione di competenze ora distribuite in maniera da prefigurare un assetto federativo dello Stato stesso;

è indifferibile ed urgente porre mano ad una ridefinizione del ruolo del Corpo forestale dello Stato in rapporto alle norme in vigore e a questo disegno in via di realizzazione;

impegna il Governo

a presentare con urgenza al Parlamento, per i necessari pareri, lo schema di decreto predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (sul quale si è acquisito parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni), al fine di definire un progetto di riforma del Corpo forestale dello Stato coerente con la nuova articolazione delle competenze fra Stato e regioni; una riforma in grado di ricomporre l'esercizio delle stesse, da sempre svolto dal Corpo forestale dello Stato con professionalità e competenza, a livello territoriale regionale, garantendo alle istituzioni regionali la conseguente autonomia funzionale, di indirizzo e controllo e mantenendo fermo il ruolo del corpo per quanto attiene le competenze del ministero per le politiche agricole e forestali previste dalla legge n. 59 del 1997 e dai decreti legislativi n. 143 del 1997 e n. 112 del 1998;

a garantire questo processo di riforma nel quadro di una riconfermata unitarietà del Corpo per quanto attiene al

reclutamento, addestramento, formazione professionale e mobilitazione generale;

a garantire il rispetto dello stato giuridico ed economico e delle attribuzioni funzionali del Corpo in un quadro di collaborazione e coordinamento con altri poteri dello Stato (polizia giudiziaria, pubblica sicurezza, protezione civile, competenze ispettive e di controllo ai fini della prevenzione dei reati comunitari, incendi boschivi ...);

a dare piena attuazione a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 143 del 1997 in riferimento a beni, risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, con assoluta priorità al trasferimento di tutto il patrimonio della ex Asfd, senza elusione del complesso delle norme richiamate e comunque attraverso una rinnovata verifica con le regioni.

9/6249/44. Sedioli, Tattarini, Rossiello, Oliverio, Paolo Rubino, Abaterusso, Rava, Di Stasi, Caruano, Malagnino.

La Camera,

premessi che;

deve essere considerata una assoluta priorità quella di salvaguardare l'organizzazione unitaria e la capacità operativa del Corpo forestale dello Stato, che deve essere ritenuto un corpo specializzato in materia ambientale e forestale con funzioni di polizia giudiziaria e di concorso nelle attività di ordine pubblico e sicurezza pubblica;

in forza di quanto sopra, l'operazione legislativa di riordino del Corpo forestale dello Stato non può che nascere da un ampio confronto parlamentare, con il contributo di tutte le forze politiche rappresentate, per raggiungere il fine di designare un nuovo assetto del Corpo che corrisponda agli interessi del Paese e contribuisca alla definitiva valorizzazione di un patrimonio professionale ed umano assolutamente irrinunciabile;

ritenuto altresì che l'articolo 1, comma 3, della legge n. 59 del 1997 esclude la possibilità di conferire alle regioni funzioni relative alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, mentre il codice di procedura penale individua il personale del Corpo forestale dello Stato tra gli agenti e gli ufficiali di polizia giudiziaria, riconoscendone quindi tale specifica funzione;

impegna il Governo

a procedere allo stralcio della parte riguardante il Corpo forestale dello Stato dallo schema di decreto predisposto ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recedendo momentaneamente dalla decisione di trasferire la gran parte del Corpo forestale dello Stato, dei suoi mezzi e delle sue strutture alle regioni;

conseguentemente a riordinare il Corpo forestale dello Stato, predisponendo un disegno di legge che garantisca e privilegi il mantenimento della unitarietà del Corpo e la sua collocazione nel comparto sicurezza, in quanto corpo di polizia dello Stato, specializzato in materia ambientale e forestale.

9/6249/45. *(Testo così modificato nel corso della seduta)* Manzione, Fronzuti, Apolloni.

La Camera,

premesso che:

il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, stabilisce che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali, e organizzative da trasferire alla Regione, ivi compresi i beni e le risorse finanziarie, strumentali e organizzative del Corpo forestale dello Stato, non necessari all'esercizio delle funzioni di competenza statale;

la Presidenza del Consiglio dei ministri, in attuazione del citato decreto le-

gislativo n. 143 del 1997, ha predisposto uno schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su cui ha successivamente acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni;

il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anziché limitarsi a trasferire i beni e le risorse non più necessarie allo svolgimento delle funzioni di competenza dello Stato, così come definite dal decreto legislativo n. 112 del 1998, trasferisce il settanta per cento del Corpo forestale dello Stato alle regioni, incidendo quindi sull'organizzazione e sulla capacità operativa di un corpo di polizia che ha funzioni di polizia giudiziaria, di ordine pubblico e di sicurezza pubblica, e a cui sono stati attribuiti i compiti di polizia ambientale, smantellandone l'organizzazione territoriale e annullandone la capacità di mobilitazione e di pronto intervento, esercitando quindi poteri normativi al di là dei limiti stabiliti dalla Costituzione e dalla legge in considerazione del fatto che l'articolo 1, comma 3, lettera l), della legge n. 59 del 1997, esclude dal conferimento alle regioni le funzioni relative all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica;

il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri inoltre esercita i poteri normativi ad esso attribuiti al di là dei limiti stabiliti dal decreto legislativo n. 143 del 1997, prevedendo il trasferimento alle regioni delle riserve naturali dello Stato poste fuori dai parchi nazionali, mentre il decreto-legge n. 112 del 1998 prevede che la conservazione e la valorizzazione e quindi la gestione delle aree nazionali protette di importanza nazionale e internazionale sia di competenza dello Stato;

il ridimensionamento del Corpo forestale dello Stato che esercita le funzioni ambientali significherebbe aggravare una scelta nel momento in cui si perseguono i reati ambientali nei confronti della criminalità ambientale;

il Corpo forestale dello Stato, con una presenza capillare, svolge di fatto il servizio di presidio del territorio rurale e

montano e con il suo ridimensionamento verrebbe meno un'importante funzione che le Forze di Polizia non possono svolgere perché impegnate nelle aree urbane;

la parcellizzazione dei servizi crea diseconomie che impediscono di realizzare economie di scala;

il Corpo forestale dello Stato svolge azione di controllo sul territorio collaborando con le altre Forze di Polizia nei controlli di frontiera sull'immigrazione clandestina, nella difesa degli obiettivi sensibili, nella repressione delle frodi alimentari e non può essere ridotto, mentre altri paesi dell'Unione europea sono orientati ad un rafforzamento per un impiego specifico e specializzato;

verrebbe smantellato un corpo di polizia in un momento di grave emergenza per la sicurezza dei cittadini;

un eventuale scioglimento del Corpo forestale dello Stato costituirebbe un atto autolesionistico per il Paese e comporterebbe un danno enorme e irreparabile per l'ambiente;

la riforma del Corpo forestale dello Stato deve essere inquadrata nel mutato quadro di riferimento e nella evoluzione del rapporto tra agricoltura ed ambiente verso forme integrate di gestione del territorio, così come espressamente indicato nella mozione Teresio Delfino n. 1-00093, approvata dalla Camera il 19 dicembre 1998;

impegna il Governo

a sospendere ogni provvedimento attuativo del decreto legislativo n. 143 del 1997 relativamente al Corpo forestale dello Stato e a presentare al Parlamento un disegno di legge di riforma del Corpo forestale dello Stato mantenendo lo stesso come organo dell'Amministrazione centrale dello Stato, sia del Ministero per le politiche agricole e forestali sia del Ministero dell'ambiente, nel pieno rispetto dell'articolo 16 della legge n. 121 del 1981 in coerenza con le

disposizioni in materia di ordine e di pubblica sicurezza.

9/6249/46. Tassone, Volontè, Grillo, Teresio Delfino, Buttiglione, Marinacci, Errigo, Lamacchia, Acierno, Di Nardo, Peretti, Lucchese.

La Camera,

premesso che:

nell'ambito del riordino e della omogeneizzazione delle carriere direttive vengono istituiti i « ruoli speciali » anche nelle forze di polizia ad ordinamento civile;

per la Polizia di Stato e per il Corpo della polizia penitenziaria i ruoli speciali di carriera direttiva vengono istituiti riservandone l'accesso agli ispettori dei corrispondenti « ruoli ispettori » come avviene per Carabinieri e finanzieri;

per il Corpo forestale tale misura non risulta essere prevista;

la categoria penalizzata rappresenta il 90 per cento degli appartenenti al Corpo forestale dello Stato;

impegna il Governo

ad istituire anche per il Corpo forestale dello Stato un ruolo speciale degli ufficiali.

9/6249/47. Duilio, Molinari.

La Camera,

esaminato il disegno di legge n. 6249,

impegna il Governo

nell'attuazione della disposizione introdotta nell'ultimo comma dell'articolo 4 con l'emendamento 4. 94, a far salva l'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, la corrispondenza del livello delle funzioni esercitate e la retribuzione percepita, comprensiva di tutte le indennità corrisposte che abbiano carattere di continuità in relazione all'incarico ricoperto.

9/6249/48. Ruggieri, Abbate, Romano Carratelli, Borrometi.

La Camera,
in sede di esame del disegno di legge
n. 6249;

rilevato che l'articolo aggiuntivo 6.05,
approvato dall'aula, in materia di delega al
Governo per l'emanazione di disposizioni
correttive dei decreti legislativi 12 maggio
1995, nn. 196, 197, 198, 199 prevede che il
provvedimento sia « senza oneri a carico
dello Stato »;

ritenuto che il contenuto dell'emen-
damento è riferito alla data del 31 dicem-
bre 2000,

impegna il Governo

affinché per gli eventuali maggiori oneri,
derivanti dal riordino dei non direttivi
siano previsti appositi stanziamenti nelle
prossime leggi di bilancio dello Stato.

9/6249/49. Armani, Ascierio.